

ALLEGATO N.3

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 2005 (3)	Meno: rateo al 31.12.2004 (*) (4)	Più: rateo al 31.12.2005 (**) (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art. 1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	6.439.424.283,00	6.420.786.455,00	6.494.831.004,79	1.408.970.179,63	1.602.487.391,57	6.688.348.216,73
Contributo per l'indennità di maternità, Legge n. 546/1987.....	14.366.033,00	15.188.920,00	15.546.251,15	4.392.605,03	4.793.399,06	15.947.045,18
Contributo (0,07 per cento) dovuto ai sensi dell'art.5, comma 4, lett.a), D.L.vo n.207/1996	38.084.837,00	25.136.363,00	31.638.969,08	5.602.828,99	6.286.779,18	32.322.919,27
PROMOTORI FINANZIARI:						
Contributo a percentuale, di cui all'art. 1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	36.629.508,00	36.778.022,00	35.298.056,11	9.746.111,01	9.654.894,83	35.206.839,93
Contributo per l'indennità di maternità, Legge n. 546/1987.....	125.522,00	121.430,00	116.151,22	30.545,30	28.344,25	113.950,17
T O T A L E	6.528.630.183,00	6.498.011.190,00	6.577.430.432,35	1.428.742.269,96	1.623.250.808,89	6.771.938.971,28

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza, in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 2004, valutata in 137.299.200 euro.

(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza, in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 2005, valutata in 167.926.241 euro.

ALLEGATO N.4

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 2005 (3)	Meno: rateo al 31.12.2004 (4)	Più: rateo al 31.12.2005 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari.....	15.942.647,00	20.305.362,00	20.726.791,33	-	-	20.726.791,33
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.....	22.553.267,00	59.410.468,00	50.602.600,32	-	-	50.602.600,32
Proventi connessi con il regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, di cui all'art. 44, comma 2, legge n. 289/2002.....	-	-	46.186,49	-	-	46.186,49
Proventi a sanatoria di periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, art. 44, comma 3, legge n. 289/2002.....	-	-	4.227,22	-	-	4.227,22
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 153/1969.....	274.000,00	1.125.000,00	2.067.206,60	-	-	2.067.206,60
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione	523.000,00	1.621.000,00	2.345.458,89	-	-	2.345.458,89
TOTALE	39.292.914,00	82.461.830,00	75.792.470,85	-	-	75.792.470,85

ALLEGATO N.5

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1 ^a NOTA DI VARIAZ. (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 2005 (3)	Meno: rateo al 31.12.2004 (4)	Più: rateo al 31.12.2005 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende..	60.850.716,00	50.558.000,00	14.237.942,05	793.648,33	986.787,06	14.431.080,78
Interessi di dilazione e differimento.....	12.341.000,00	6.674.000,00	8.325.774,42	-	-	8.325.774,42
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art. 44, co. 2 e 3 della legge n. 289/2002.	-	-	219,07	-	-	219,07
Valori per azioni di surroga, ex art. 14, legge n. 222/1984.....	141.000,00	400.000,00	320.545,39	-	-	320.545,39
Entrate varie.....	682.657,00	820.445,00	4.758.633,87	-	-	4.758.633,87
TOTALE	74.015.373,00	58.452.445,00	27.643.114,80	793.648,33	986.787,06	27.836.253,53

TRASFERIMENTI DALLA G.I.A.S.

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art. 77 della legge n. 448/1998.....	1.551.540,00	1.554.646,00	1.554.645,00
Copertura oneri per la minore aliquota contributiva dovuta dai coadiuvanti o coadiutori di età inferiore ai 21 anni, di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 233 del 1990.....	1.403.945,00	1.451.853,00	1.531.045,00
Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1.1.2000. (Congedi parentali, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 53/2000).	475.304,00	450.645,00	463.065,91
Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, art. 72, legge n. 388/2000.....	16.579.051,00	13.530.863,00	13.597.191,00
TOTALE	20.009.840,00	16.988.007,00	17.145.946,91

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	Impegnate nel 2005	Meno: rateo al 31.12.2004	Più: rateo al 31.12.2005	TOTALE (dato economico)
	(dato economico) (1)	(dato economico) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3-4+5)
A) : RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	7.850.479.426,00	7.666.966.636,00	7.711.902.142,98	47.072.722,00	47.707.413,00	7.712.536.833,98
a detrarre:						
- Integrazione al trattamento minimo assegno invalidità-Art.1, legge n.222/1984.....	36.757.300,00	34.531.800,00	33.919.293,75	-	-	33.919.293,75
- Quota parte pensioni invalidità liquidate ante legge n. 222/1984.....	362.630.000,00	362.630.000,00	362.630.000,00	-	-	362.630.000,00
- Maggiorazione sociale trattamenti minimi - Art.1, legge n.140/1985 e s. m. l.	68.818.600,00	75.994.200,00	67.063.389,79	-	-	67.063.389,79
- Maggiorazione sociale trattamenti minimi - Art. 38, lett.a) legge n. 448/2001.....	41.691.618,00	32.522.587,00	33.398.544,83	-	-	33.398.544,83
- Assegni temporanei ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia-Art.18,D.L.n.622/1970.....	234.239,00	258.451,00	455.146,80	-	-	455.146,80
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata - art. 37, 3 comma, lettera c), legge n.88/1989.....	406.150.000,00	406.150.000,00	406.150.000,00	-	-	406.150.000,00
- Maggiorazione pensione ex combattenti, artt.6,leggi n.140/1985 e n.544/1988....	20.838.400,00	20.503.000,00	20.187.012,49	-	-	20.187.012,49
- Onere maggiore perequazione rate pensione - Art.11,c.5, legge 537/1993.....	17.863.080,00	17.679.550,00	17.600.929,00	-	-	17.600.929,00
- Quota parte della integrazione al minimo delle pensioni conseguente alla modifica dei limiti di reddito - Art.11, c.38, legge n.537/1993.....	10.660.470,00	10.658.060,00	10.718.384,00	-	-	10.718.384,00
- Rate di pensione connesse a pensionamenti anticipati.....	5.701.150,00	6.146.040,00	7.674.121,04	-	-	7.674.121,04
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	387,00	381,00	377,00	-	-	377,00
- Quota parte prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con il Venezuela.....	109.239,00	109.132,00	109.667,00	-	-	109.667,00
- Quota parte prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con l'Australia.....	70.550,00	70.481,00	70.826,00	-	-	70.826,00
- Perequazione automatica pensioni, ai sensi art. 69, co.1e2, legge n.388/2000.....	3.620.287,00	2.833.280,00	2.833.787,00	-	-	2.833.787,00
- Revisione normativa divieto cumulo tra pensioni reversibilità e rendita INAIL, art. 73 della legge n. 388/2000.....	1.128.240,00	1.127.130,00	1.132.659,00	-	-	1.132.659,00
- Onere per modifica integrazione al trattamento minimo-Art.1 legge n. 385/2000..	228.567,00	193.365,00	151.282,99	-	-	151.282,99
- Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione al trattamento minimo, art. 70, comma 7, legge n. 388/2000.....	23.573.270,00	16.604.606,00	11.315.748,08	-	-	11.315.748,08
- Maggiorazione sociale trattamenti minimi residenti all'estero-Art.38,co.9, legge n.289/2002.....	3.981.900,00	3.900.000,00	55.970,41	-	-	55.970,41
Totale delle detrazioni.....	1.004.057.297,00	991.912.063,00	975.467.139,18	-	-	975.467.139,18
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	6.846.422.129,00	6.675.054.573,00	6.736.435.003,80	47.072.722,00	47.707.413,00	6.737.069.694,80
INDENNITA' AI SUPERSTITI.....			186,20	-	-	186,20
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5,LEGGE N.222/1984.....	1.118.675,00	1.195.318,00	1.100.148,24	-	-	1.100.148,24
INDENNITA' DI MATERNITA'-LEGGE N.546/1987.....	18.575.874,00	19.748.621,00	19.535.046,51	3.800.083,00	3.926.262,00	19.661.225,51
INDENNIZZO FONDO RAZIONALIZZAZIONE RETE COMMERCIALE.....	5.607.693,00	4.782.391,00	10.621.997,90	3.413.573,00	3.618.387,00	10.826.811,90
TOTALE A).....	6.871.724.371,00	6.700.780.903,00	6.767.692.382,65	54.286.378,00	55.252.062,00	6.768.658.066,65
B): ONERE PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'.....	266.906,00	341.032,00	394.204,99	-	-	394.204,99
TOTALE B).....	266.906,00	341.032,00	394.204,99	-	-	394.204,99
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	6.871.991.277,00	6.701.121.935,00	6.768.086.587,64	54.286.378,00	55.252.062,00	6.769.052.271,64

ALLEGATO N. 8

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO
	1 ^a NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2005
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n. 641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI).....	15.661.345,00	17.127.652,00	17.859.834,55
TOTALE A).....	15.661.345,00	17.127.652,00	17.859.834,55
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
- Istituti di patronato e assistenza sociale.....	11.894.538,00	12.985.852,00	13.550.134,91
- Istituto italiano di medicina sociale.....	77.622,00	87.620,00	90.601,13
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	6.030.387,00	4.394.000,00	6.558.581,96
TOTALE B).....	18.002.547,00	17.467.472,00	20.199.318,00
TOTALE (A+B).....	33.663.892,00	34.595.124,00	38.059.152,55

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO
	1 ^a NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2005
Rimborso di contributi.....	249.231.458,00	259.581.000,00	242.769.949,47
Rimborso di contributi di maternità.....	405.800,00	60.000,00	278.407,31
Rimborso di riserve e valori di riscatto.....	-	-	13.791,42
Rimborso trattenute effettuate indebitamente a pensionati occupati..	-	-	1.540,46
Rimborso proventi per cumulabilità pensioni redditi da lavoro - art. 44, co. 2, legge n. 289/2002.....	-	-	15.399,53
Rimborso proventi a sanatoria incumulabilità pensioni redditi da da lavoro - art. 44, co. 3, legge n. 289/2002.....	-	-	2.931,86
TOTALE	249.637.258,00	259.641.000,00	243.082.020,05

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO
	1 ^a NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2005
Eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza di crediti per contributi.....	-	-	166.826.090,59
Insussistenza di residui per sanzioni civili, amministrative, multe e ammende	-	-	3.289.990,22
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	2.293.167,34
TOTALE	-	-	172.409.248,15

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali nell'anno 2005 ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che continueranno ad interessare la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Ha continuato a produrre effetti sulla Gestione l'applicazione della legge **8 agosto 1995, n. 335** e in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre, stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

E' stato emanato il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge n. 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione si è potuta esercitare solo a partire dal 2001.

L'andamento della Gestione è stato influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto l'elevazione di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento, rispettivamente, del 19 per cento sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Il medesimo comma 15 ha, inoltre,

disposto con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione per la tutela della maternità, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448** (collegato alla finanziaria 1999), ha previsto:

- all'**articolo 34**, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La **legge 23 dicembre 1999, n. 488**, all'**articolo 49**, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, portandolo a € 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni di maternità a carico della Gestione.

La **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - **commi 1 e 2**, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75

per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque a otto volte il minimo;

- **commi 3 e 4**, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;
- all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. Con **D. I. del 7 febbraio 2003, n. 57** è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo e, quindi, a questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;
- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;
- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;

La **legge 28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

- all'**articolo 72**, ha ripristinato, per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006, l'aliquota aggiuntiva dello 0,09 per cento già prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ha stabilito che l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, è concesso per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;
- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326** prevedono:

- all'**articolo 44, comma 2**, che i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, siano iscritti, con effetto da 1° gennaio 2004, nella Gestione previdenziale dei commercianti con l'obbligo di versamento dei contributi previsti sulla base del reddito effettivamente conseguito, senza l'applicazione delle disposizioni sul minimale imponibile;
- all'**articolo 44, comma 8**, che, dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione alle Camere di commercio delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali avranno effetto al fine dell'iscrizione agli Enti previdenziali e conseguente pagamento dei contributi e premi.

La **legge 3 agosto 2004, n. 206**, intitolata "**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**" stabilisce:

- all'**articolo 1, comma 1**, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti;
- all'**articolo 2, comma 1**, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, 3 successive modificazioni;
- all'**articolo 2, comma 2**, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- all'**articolo 2, comma 3**, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
- all'**articolo 3, comma 1**, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
- all'**articolo 4, comma 1**, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

- all'**articolo 4, comma 2**, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- all'**articolo 5, comma 1**, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;
- all'**articolo 5, comma 4**, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
- all'**articolo 6, comma 1**, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- all'**articolo 7, comma 1**, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
- all'**articolo 15, comma 1**, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al comma 2, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- all'**articolo 16**, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Le modifiche introdotte dalla **legge 30 dicembre 2004, n. 311** prevedono, al **comma 272 dell'articolo unico**, la proroga della concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.

207/1996 per la cessazione definitiva dell'attività commerciale in favore degli esercenti che ne hanno i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. La relativa aliquota, dovuta dagli iscritti alla Gestione, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo possono, invece, essere presentate dagli aventi diritto entro il 31 gennaio 2008.

Il **decreto interministeriale del 18 novembre 2005**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2005, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento l'aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2004 (**articolo 1**) e determinato in misura pari all'1,7 per cento, dal 1° gennaio 2006, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005, salvo congruaggio da effettuarsi nell'anno successivo (**articolo 2**).

PAGINA BIANCA